

**Ordinanza della Società Filologica Internazionale  
sui provvedimenti disciplinari del Research Centre for European Philological Tradition**

del 2 aprile 2016

La direzione della Società Filologica Internazionale, con sede in Svizzera (CH), visto l'articolo 37b capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF, a cui si adegua, ordina:

**Sezione 1: Campo d'applicazione**

Art. 1

1 La presente ordinanza si applica agli studenti, agli uditori, ai partecipanti al programma di formazione offerto dal Research Centre for European Philological Tradition (CENTRO RECEPTIO).

2 Si applica inoltre alle persone che frequentano gli eventi RECEPTIO o frequentano la biblioteca.

3 Agli studenti e ai ricercatori che nei loro lavori di ricerca violano l'integrità si applica l'ordinanza del CENTRO del 23 marzo 2009 sulla procedura da seguire in caso di comportamenti scientifici scorretti.

**Sezione 2: Infrazioni e provvedimenti disciplinari**

Art. 2 Infrazioni disciplinari accademiche

Commette un'infrazione disciplinare accademica chi, nell'ambito di un lavoro di studio o durante una verifica delle prestazioni, si comporta in modo fraudolento, commette un tentativo di frode o è complice di una frode o di un tentativo di frode mediante:

a.

il possesso o l'utilizzo di mezzi non esplicitamente autorizzati;

b.

la mancata ottemperanza alle istruzioni generali o alle istruzioni particolari relative agli esami;

c.

la presentazione di un lavoro il cui contenuto proviene in parte o interamente da lavori di terzi spacciato per proprio (plagio) o la presentazione come originale di un lavoro già presentato in un'altra occasione (auto-plagio).

Art. 3 Altre infrazioni disciplinari

Commette un'infrazione disciplinare chi:

a.

non ottempera a un ordine o infrange un divieto che gli è stato imposto o che è previsto dal regolamento RECEPTIO;

b.

pregiudica il funzionamento di RECEPTIO, in particolare disturbando una lezione del centro o una manifestazione organizzata presso centro/ dal centro;

c.

fa un uso improprio di un documento di legittimazione, di strumenti elettronici o di un privilegio legato alla sua appartenenza al CENTRO;

d.

danneggia beni di proprietà del CENTRO o che si trovano presso il CENTRO;

e.

danneggia membri, mandatari o visitatori del CENTRO, in particolare esercitando coercizione o tenendo un comportamento umiliante, discriminatorio, inopportuno, irrispettoso o molesto sia di persona, sia attraverso l'invio di SMS o altri messaggi personali;

f.

commette un reato punibile ai sensi del diritto penale svizzero contro il CENTRO o contro persone nell'ambito delle loro attività legate al CENTRO;

g.

viola nell'ambito delle sue attività legate al CENTRO le regole della buona educazione;

h.

cerca di commettere un'infrazione disciplinare o è complice di un'infrazione disciplinare o di un tentativo di infrazione disciplinare.

#### **Art. 4 Provvedimenti disciplinari**

1 Il CENTRO può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. nota di biasimo;
- b. attribuzione della nota 0 (zero) in un esame o del giudizio «NA» (non superato) in una materia o in un gruppo di materie; questo provvedimento riguarda esclusivamente le infrazioni descritte all'articolo 2;
- c. divieto temporaneo di assistere alle lezioni o ad altre manifestazioni;
- d. espulsione temporanea o definitiva dal CENTRO;
- e. rifiuto dell'ammissione a un ciclo di studio del CENTRO;
- f. espulsione temporanea dal CENTRO, eventualmente associata al divieto di accedere all'area del CENTRO;
- g. espulsione definitiva dal CENTRO.

2 La natura e l'entità del provvedimento dipendono dalla gravità dell'infrazione commessa, dal movente della persona, dal suo comportamento precedente, dalle ripercussioni del provvedimento sui suoi studi nonché dal valore degli interessi o dei beni danneggiati o messi in pericolo. Il provvedimento può essere attenuato se la persona si mostra pentita e risarcisce spontaneamente il danno arrecato, oppure può essere inasprito se durante l'inchiesta la persona non collabora all'accertamento dei fatti.

3 In caso di infrazioni disciplinari particolarmente lievi, o per motivi di opportunità, il CENTRO può rinunciare ad avviare una procedura disciplinare o decidere di archivarla.

#### **Art. 5 Provvedimenti cautelari**

In caso di infrazioni disciplinari gravi o per motivi di mantenimento dell'ordine, dopo aver sentito la persona il CENTRO può escluderla fino alla conclusione della procedura disciplinare e vietarle l'accesso all'area del CENTRO.

#### **Art. 6 Prescrizione**

1 Le infrazioni disciplinari si prescrivono sei mesi dopo che il CENTRO è venuto a conoscenza dei fatti. Il termine di prescrizione è interrotto dall'avvio di una procedura disciplinare o sospeso dall'avvio di una procedura penale per la stessa fattispecie.

2 Le infrazioni disciplinari si prescrivono in ogni caso dopo due anni a decorrere dal giorno in cui sono state commesse, a meno che non siano soggette anche al diritto penale; in questo caso, se più lungo, si applica per analogia il termine previsto dal diritto penale.